AZIONE COMUNE 2007/108/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 luglio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/468/PESC relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (1).
- (2) L'Unione europea partecipa attivamente fin dall'inizio, a livello diplomatico e politico, agli sforzi internazionali per contenere e risolvere la crisi nel Darfur.
- (3) L'Unione europea intende rafforzare il suo ruolo politico in una crisi che coinvolge una moltitudine di attori locali, regionali e internazionali e mantenere la coerenza tra l'assistenza prestata dall'Unione europea all'Unione africana (UA) nella gestione della crisi nel Darfur, da una parte, e le relazioni politiche generali con il Sudan, anche riguardo all'attuazione dell'accordo globale di pace tra il governo del Sudan e il Movimento/Esercito di liberazione del popolo sudanese (Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A), dall'altra.
- (4) Il 5 maggio 2006 il governo del Sudan e singole fazioni ribelli hanno concluso ad Abuja l'accordo di pace per il Darfur. L'Unione europea sosterrà gli sforzi volti ad estendere l'appoggio a favore di tale accordo di pace fra i gruppi ribelli, quale elemento essenziale di un processo politico globale che rimane la condizione preliminare per una pace e una sicurezza durature e per porre fine alle sofferenze di milioni di persone nel Darfur. Le funzioni del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) dovrebbero tenere pienamente conto del ruolo dell'Unione europea per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, anche in relazione al dialogo e alla consultazione Darfur-Darfur.
- (5) L'Unione europea ha fornito un'assistenza importante alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) in termini di supporto alla pianificazione e alla gestione, finanziamento e logistica.

- (6) Il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato, alla luce della relazione della Commissione internazionale incaricata dell'inchiesta sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani commesse nel Darfur, la risoluzione 1593 (2005) che deferisce alla Corte penale internazionale la situazione nel Darfur.
- (7) Il 31 agosto 2006 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1706 (2006) che dà mandato alla missione dell'ONU in Sudan (UNMIS) di potenziare il proprio coinvolgimento nel Darfur e di adottare, in consultazione con l'UA, misure per rafforzare l'AMIS mediante l'uso di risorse ONU. Per attuare questa decisione, il 16 novembre 2006 l'ONU, l'UA e il governo del Sudan hanno tenuto ad Adis Abeba consultazioni ad alto livello. Le parti hanno concordato un approccio in tre fasi del sostegno dell'ONU all'AMIS culminante con la costituzione di una forza ibrida UA-ONU.
- (8) Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA ha sottoscritto le conclusioni delle consultazioni di Addis Abeba e ha deciso di prorogare il mandato dell'AMIS per un periodo di sei mesi fino al 30 giugno 2007, fatto salvo il riesame da parte dell'UA e in base alla disponibilità delle risorse finanziarie. Il 15 dicembre 2006 il Consiglio europeo ha convenuto di prorogare l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea all'AMIS. Rimangono pertanto necessari un adeguato impegno politico con l'UA, l'ONU e il governo del Sudan e una capacità di coordinamento specifica.
- (9) Il 19 dicembre 2006 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha nominato un inviato speciale per il Darfur.
- La presenza permanente a Khartoum consente di mantenere i contatti dell'RSUE con il governo del Sudan, i
 partiti politici sudanesi, il comando dell'AMIS, le Nazioni
 Unite e le sue agenzie nonché le missioni diplomatiche e
 di partecipare alle attività dei comitati di esame e valutazione istituiti per vigilare sull'attuazione, rispettivamente,
 dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il
 Darfur, nonché di seguire più attentamente la situazione
 nel Sudan orientale, dopo la conclusione dell'accordo di
 pace per il Sudan orientale. Parimenti, la presenza a Juba
 consentirebbe di mantenere contatti più stretti e più regolari con il governo del Sudan meridionale e l'SPLM e di
 seguire più da vicino la situazione in quest'ultima regione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 6.7.2006, pag. 38.

- (11) Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea.
- (12) In base al riesame dell'azione comune 2006/468/PESC il mandato dell'RSUE per il Sudan dovrebbe, in linea di principio, essere prorogato di dodici mesi.
- (13) Il sig. Pekka HAAVISTO ha informato il Segretario generale/Alto Rappresentante della sua intenzione di dimettersi alla fine di aprile 2007. Il suo mandato dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2007. Il Consiglio intende nominare un nuovo RSUE per la restante durata del mandato.
- (14) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Pekka HAAVISTO quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan è prorogato fino al 30 aprile 2007.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Sudan. Questi includono in particolare:

- a) intraprendere sforzi, nell'ambito della comunità internazionale e a sostegno dell'Unione africana (UA) e delle Nazioni Unite (ONU), per assistere le parti sudanesi, l'UA e l'ONU nel giungere ad una soluzione politica del conflitto nel Darfur, anche mediante l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, facilitare l'attuazione dell'accordo globale di pace e promuovere il dialogo Sud-Sud, nonché agevolare l'attuazione dell'accordo di pace per il Sudan orientale, tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana; e
- b) assicurare il massimo dell'efficacia e della visibilità del contributo dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS).

Articolo 3

Mandato

- 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
- a) mettersi in collegamento con l'UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l'ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione europea;
- rappresentare l'Unione europea nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;
- c) rappresentare l'Unione europea, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il Darfur;
- d) seguire l'evoluzione dell'attuazione dell'accordo di pace per il Sudan orientale;
- e) garantire la coerenza tra il contributo dell'Unione europea alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell'Unione europea con il Sudan;
- f) per quanto riguarda i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l'impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l'UA e le Nazioni Unite, in particolare con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale.
- 2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea;
- b) assicura il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'Unione europea all'AMIS;

- c) appoggia il processo politico e le attività riguardanti l'attuazione dell'accordo globale di pace, dell'accordo di pace per il Darfur e dell'accordo di pace per il Sudan orientale; e
- d) vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006) e 1706 /(2006).

Articolo 4

Esecuzione del mandato

- 1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR). L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
- 2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.
- 3. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e l'assistenza dell'UE all'AMIS nonché sulla situazione del Sudan in generale.

Articolo 5

Finanziamento

- 1. Le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1º marzo 2007 al 30 aprile 2007 sono coperte dall'importo di riferimento finanziario deciso dal Consiglio per il mandato dell'RSUE nel periodo dal 18 luglio 2006 al 28 febbraio 2007.
- 2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
- 3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.
- 4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

Costituzione della squadra

- 1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra, in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
- 2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
- 3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
- 4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Sicurezza

- 1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (¹), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
- 2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

 ⁽¹) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

- IT
- a) stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato;
- e) assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale.

Articolo 8

Cellula di coordinamento

- 1. Nell'ambito del coordinamento dei contributi dell'Unione europea all'AMIS, l'RSUE è assistito dalla cellula di coordinamento ad hoc stabilita ad Addis Abeba (ufficio dell'RSUE), che opera sotto la sua autorità, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 dell'azione comune 2005/557/PESC, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (¹).
- 2. L'ufficio dell'RSUE ad Addis Abeba comprende un consulente politico, un consulente militare ad alto livello e un consulente di polizia.
- 3. Il consulente di polizia e il consulente militare dell'ufficio dell'RSUE fungono da consulenti dell'RSUE per quanto riguarda, rispettivamente, la componente di polizia e la componente militare dell'azione di sostegno dell'Unione europea di cui al paragrafo 1. In tale veste essi riferiscono all'RSUE.
- (1) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.

- 4. Il consulente di polizia e il consulente militare non ricevono istruzioni dall'RSUE per quanto riguarda la gestione delle spese relative, rispettivamente, alla componente di polizia e alla componente militare dell'azione di sostegno dell'Unione europea di cui al paragrafo 1. L'RSUE non ha alcuna responsabilità in materia.
- 5. Un ufficio dell'RSUE è stabilito a Khartoum e comprende un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato di cui all'articolo 3, sono inoltre istituite sedi distaccate nel Darfur e nel Sudan meridionale, se l'ufficio di Khartoum non è in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale dell'RSUE schierato in altre regioni del Sudan. L'ufficio di Khartoum si avvale, se necessario, delle competenze tecniche dell'ufficio dell'RSUE ad Addis Abeba per le questioni militari e di polizia.

Articolo 9

Relazioni

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 10

Coordinamento

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'-SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con gli altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 11

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di aprile 2007.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

IT

Articolo 13

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio Il presidente W. SCHÄUBLE